

Codice A1816B

D.D. 9 settembre 2024, n. 1857

P.I. n. 7012 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento IN VARIANTE denominato "Sistemazione Idraulica del Fiume Bormida in Comune di Levice ai confini con il comune di Gorzegno" da realizzarsi nel Comune di Levice (CN) Richiedente: Comune di Levice.



ATTO DD 1857/A1816B/2024

DEL 09/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. n. 7012 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento IN VARIANTE denominato "Sistemazione Idraulica del Fiume Bormida in Comune di Levice ai confini con il comune di Gorzegno" da realizzarsi nel Comune di Levice (CN)

Richiedente: Comune di Levice

Premesso che:

- in data 14/08/2024 con nota prot. n. 2041 (assunta al prot. n. 39714 del 20/08/2024) il Comune di Levice ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica IN VARIANTE per la realizzazione dell'intervento denominato "Sistemazione idraulica del Fiume Bormida in Comune di Levice ai confini con il Comune di Gorzegno - LOTTO 3 – Stravaccatore", già autorizzati dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo con D.D. 1413/A1816B/2022 del 19/05/2024, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati digitalmente dall'Ing. Livio Martina dello studio TEKNE (files: 42135-5- variante_alla_autorizzazione_idraulica.pdf.p7m, Istanza aut. idraulica (VARIANTE).pdf.p7m, el.0_23_19-E00-0_ElencoElab.pdf.p7m, el.1_23_19-E02-0_RTI.pdf.p7m, el.2_23_19-E06-0_IDR.pdf.p7m, el.3_23_19-E01-0_COR.pdf.p7m, el.4_23_19-E04-0_CAT.pdf.p7m, el.6.1_23_19-E05-0_PLAN.pdf.p7m, el.6.2_23_19-E20-0_SEZ.pdf.p7m, el.6.3_23_19-E19-0_PRP.pdf.p7m, el.7_23_19-E08-0_DF.pdf.p7m, GC-2024-00023.pdf.p7m) in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e che prevede nello specifico il decespugliamento di un'area di circa 20.000 mq, lo scotico del materiale terroso di rilevato esistente da riutilizzare a ricoprimento del riporto, il disalveo ed apertura delle sezioni e la riprofilatura e ricostruzione del filo di sponda sinistra e la piantumazione, a tergo della scogliera esistente, per una fascia di 4 m con talee di salice;

- sono oggetto di variante i lavori che riguardano parte dell'intervento in Loc. Stravaccatore che prevede una attività di disalveo ed allargamento della sezione dell'alveo con la realizzazione di un migliore sostegno al piede del versante mediante il riposizionamento del materiale disalveato come

sopradescritto e nel dettaglio:

- la rimodulazione sia del movimento terra che della geometria delle sezioni rende possibile ridurre le volumetrie scavate preservando la funzionalità complessiva dell'intervento e la differenza dello scavo è compensata sulle sezioni conferendo alle stesse un profilo generalmente degradante verso Bormida a pendenza ridotta (ordine di grandezza 2-3% max) anziché un profilo di riempimento pianeggiante come inizialmente previsto;
- si rimuove completamente il cordone longitudinale costituito da un relitto di arginatura presente in prossimità dell'alveo del Bormida e si riutilizza il materiale per riempimento.

Considerato che:

- con nota prot. n. 32580/A1816B del 01/07/2024 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 03/07/2024;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Bormida;

- per i lavori di manutenzione idraulica definiti dall'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;

- l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Levice, ad eseguire i lavori in VARIANTE di sistemazione idraulica del Fiume Bormida in Comune di Levice ai confini con il comune di Gorzegno - LOTTO 3 – Stravaccatore, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale -Cuneo;
- b. il materiale proveniente dagli scavi di disalveo previsti in progetto, necessari per rimodellare una sezione di deflusso omogenea del corso d'acqua in corrispondenza degli interventi, dovrà essere totalmente utilizzato per la colmatatura di depressioni d' alveo, per imbottimenti spondali e non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- c. durante la realizzazione degli interventi di pulizia, taglio e decespugliamento della vegetazione, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale dovrà essere immediatamente allontanato e non potrà essere in alcun modo asportato materiale legnoso al di fuori delle zona di intervento senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale – Cuneo (si ricorda che, ai sensi del R.D. 523/1904, resta inoltre tassativamente vietata la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde);
- d. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- e. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni 3** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere

eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- k. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- m. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Ing. Linda Fazio
Ing. Alfio Rivero

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori